

ALLEGATO 1

REGIONE LIGURIA

PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DI PRESTITI SULL'ONORE A SOSTEGNO DI FAMIGLIE O PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO TEMPORANEO.

1. OBIETTIVI E TIPOLOGIA DI INTERVENTO

La Regione Liguria, in coerenza con le azioni prioritarie previste dal Piano Integrato dei Servizi Sociali, in particolare per valorizzare e sostenere la famiglia, adotta il presente disciplinare per l'erogazione di prestiti sull'onore a cittadini e nuclei familiari residenti in Liguria che si trovino in situazioni di grave e temporanea difficoltà economica a seguito di eventi di carattere non ordinario: tale misura non prevede il sostegno per attività commerciali e/o produttive.

L'agevolazione consiste nell'emissione di una garanzia pari al 100% del prestito erogato a favore del richiedente a fronte della concessione di un prestito a tasso agevolato da parte di una Banca convenzionata, che può essere restituito fino ad un massimo di 60 rate (5 anni).

Gli interessi a tasso agevolato - ad un tasso fisso commisurato all'EURIRS di periodo di durata pari a quella del finanziamento + spread al 2,5%, - sono a totale carico di Regione Liguria.

Qualora venga rilevato un parametro EURIRS negativo, quest'ultimo potrà essere inteso pari a zero, e pertanto il tasso finito del finanziamento sarà pari al solo valore dello spread, nel caso in cui la banca convenzionata applichi di norma tale modalità.

Il richiedente ha la possibilità di scegliere due opzioni: la forma più breve, ovvero con restituzione entro 36 rate mensili o la forma estesa fino ad un massimo di 60 rate mensili; in entrambe le soluzioni, le rate sono tutte di pari importo, composte dal solo capitale, in quanto il tasso di interesse viene integralmente coperto dal fondo con l'abbattimento totale degli interessi (cd: "tasso zero").

Resta a carico delle Banche convenzionate il compito di comunicare a FILSE il regolare esdebitamento dei singoli richiedenti.

Tali prestiti potranno essere garantiti con l'utilizzo di risorse derivati da un apposito fondo di garanzia presso FILSE, creato con parte dei fondi messi a disposizione dalle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1823/2003; n. 378/2004; n. 1284/2004; n. 120/2010; n. 789/2011, nonché dai decreti del direttore n. 2307/2005 e n. 3329/2006. L'ammontare delle risorse complessivamente a disposizione, varia in ragione delle eventuali implementazioni del fondo stesso, delle erogazioni degli interessi agli aventi diritto, della percentuale di insolvenza da coprire e delle restituzioni mensili da parte dei beneficiari.

L'importo del prestito è compreso tra un minimo di 3.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro, in funzione delle necessità dei richiedenti e delle loro capacità di rimborso che avverranno con le modalità di cui sopra.

Ogni richiedente/nucleo familiare può beneficiare al massimo due volte della presente misura; il richiedente che abbia già beneficiato una volta del Prestito sull'onore, può ripresentare l'istanza,

purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla comunicazione a FILSE da parte dell'Istituto di Credito erogatore dell'avvenuta estinzione del precedente prestito, ovvero del pagamento dell'ultima rata. Analogamente, qualora l'istanza presentata non sia stata accolta in fase di disamina da parte della FAU S. Maria del Soccorso o dalla Banca erogatrice, il richiedente ha facoltà di ripresentare domanda, purché siano decorsi almeno sei (6) mesi dalla comunicazione dell'esito negativo e sia mutata la condizione economica che ne ha determinato il rifiuto.

E' prevista la possibilità da parte dell'Istituto di credito erogatore di richiedere - a maggior garanzia del prestito stesso - una fidejussione da parte di un familiare convivente del richiedente, esclusivamente nei casi in cui la mancanza di tale garanzia pregiudicasse l'accoglimento dell'istanza di prestito medesimo.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' DEI RICHIEDENTI

I destinatari dei prestiti sono costituiti dalle seguenti categorie di soggetti:

- a) Famiglie monogenitoriali con figli a carico, risultanti nell'Attestazione di ISEE Ordinario;
- b) Famiglie con aumento del carico familiare, anche derivante da parto gemellare o dall'adozione di un figlio;
- c) Famiglie in fase di insediamento in nuova abitazione, relativamente all'anticipo dell'affitto e all'acquisto del primo arredo, limitatamente alla cifra massima di Euro 6.000,00;
- d) Famiglie in cui un componente presenta condizioni di disabilità;
- e) Famiglie in cui uno dei componenti si trova in stato di invalidità accertato,
- f) Donne che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza;
- g) Altri casi, meritevoli di attenzione (per esempio giovani coppie o genitori separati), con gravi problemi economici.

Per poter ottenere i prestiti il richiedente dovrà essere in possesso, alla data di presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

- 1) residenza anagrafica in uno dei Comuni della Regione Liguria;
- 2) avere raggiunto la maggiore età;
- 3) rientrare nelle seguenti fasce reddituali:
 - a) SINGOLI: ISEE ORDINARIO compreso fra 4.000,00 e 20.000,00 EURO
 - b) NUCLEI FAMILIARI: ISEE ORDINARIO compreso fra 5.000,00 e 30.000,00 EURO
- 4) avere una situazione finanziaria tale da permettere una ragionevole capacità di rimborso;
- 5) non aver una situazione debitoria con gli Istituti di Credito che evidenzii l'assoluta incapacità di rimborso del prestito;
- 6) non godere di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale;
- 7) non aver avuto protesti, procedimenti per remissioni assegni a vuoto o altre gravi pendenze giudiziarie;
- 8) non aver usufruito più di una volta del prestito d'onore,
- 9) non avere un prestito sull'onore ancora in corso o appena concluso: devono infatti trascorrere almeno 6 mesi dalla comunicazione di regolare estinzione da parte dell'Istituto di credito erogatore del prestito stesso prima di poter ripresentare una ulteriore istanza di prestito e comunque non sono ammesse più di due istanze con esito positivo per nucleo familiare

3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA DELLE STESSE

Per poter accedere al prestito, gli interessati dovranno compilare il modulo di richiesta disponibile sui siti Internet www.regione.liguria.it e www.filse.it

Le domande devono essere spedite dal richiedente: a mezzo posta ordinaria del servizio delle Poste Italiane a REGIONE LIGURIA – Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione, pari Opportunità; oppure inviate a mezzo PEC (posta elettronica certificata) o a mezzo mail personale del richiedente all'indirizzo: sociale@cert.regione.liguria.it

Ai fini dell'ordine di presentazione delle domande fa fede la data del timbro postale di spedizione o della PEC. In caso di parità di data sarà seguito l'ordine di protocollazione delle domande da parte della Regione Liguria.

Le domande inviate alla Regione devono essere corredate da:

- 1) fotocopia fronte/retro di carta d'identità in corso di validità,
- 2) autocertificazione inerente Attestazione di ISEE Ordinario, completa del numero di protocollo e del numero dei componenti il nucleo familiare così come indicato al precedente punto 2,
- 3) fotocopia del codice fiscale,
- 4) documentazione finalizzata a dimostrare l'esistenza dello stato di difficoltà economica dichiarato, consistente in un'autocertificazione sulla motivazione per la quale viene richiesto il prestito:

Tale autocertificazione, compresa quella inerente l'Attestazione di Isee Ordinario, potrà essere sorteggiata a campione e verificata dal competente Settore regionale mediante le pezze giustificative che il beneficiario deve inoltrare entro l'anno (12 mesi) di erogazione del prestito alla medesima struttura regionale; le spese sostenute devono inoltre presentare congruità con la motivazione addotta nell'autocertificazione; in caso contrario, la mancata corrispondenza fra la dichiarazione del beneficiario del prestito e le modalità di impiego del contributo erogato, accertata dalla competente Struttura regionale, comporta la revoca del prestito medesimo e sarà cura di F.I.L.S.E. provvedere a esperire le misure volte al recupero dell'emolumento, ivi compresa la somma erogata a titolo di abbattimento degli interessi e degli interessi legali dalla data di erogazione a quella di restituzione del prestito stesso.

La struttura regionale competente in materia provvederà a comunicare per iscritto al richiedente ogni fase del procedimento; qualora le domande risultino irregolari o incomplete, richiederà l'integrazione della documentazione mancante che dovrà pervenire entro 15 giorni dalla data del timbro postale della nota di comunicazione, se spedita a mezzo raccomandata, o far data dal protocollo se inviata a mezzo e-mail dalla competente Struttura regionale, pena la decadenza della pratica.

La competente struttura regionale provvede altresì a trasmettere alla Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso Ets di Genova le pratiche amministrativamente corrette per la valutazione di merito, previo colloquio tra operatori della fondazione stessa e il richiedente. La medesima Fondazione, in sede di disamina, per meglio valutare la pratica stessa, ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione in aggiunta a quella fornita a corredo dell'istanza inviata a Regione Liguria.

Ottenuto l'esito di tale valutazione - se positivo - il medesimo Servizio procede alla redazione del Decreto autorizzativo del Dirigente e alla trasmissione del medesimo a F.I.L.S.E., all'Istituto di credito prescelto e al richiedente/beneficiario di detto prestito d'onore.

Il beneficiario, al ricevimento della copia del decreto autorizzativo, dovrà inviare una e-mail confermativa all'Istituto di Credito indicando i propri recapiti; a tale e-mail deve esser allegata copia dell'ultima Dichiarazione dei Redditi del nucleo familiare; in assenza di tale Dichiarazione la Banca non potrà valutare la pratica in ordine alla solvibilità del richiedente e quindi deliberare l'erogazione del prestito medesimo.

L'elenco degli istituti di credito convenzionati per l'erogazione dei prestiti è consultabile sui siti Internet www.filse.it e www.regione.liguria.it.

Le banche convenzionate esaminano le richieste di finanziamento, inoltrate con decreto autorizzativo del Dirigente della competente struttura regionale e completate dall'invio della dichiarazione dei redditi da parte dei richiedenti stessi, e deliberano – **a proprio insindacabile giudizio in ordine all'affidabilità del richiedente** – la concessione del finanziamento stesso.

Qualora la Banca scelta dal richiedente, esprima parere negativo sul prestito, il richiedente non ha la possibilità di scegliere altri istituti bancari convenzionati quali erogatori del prestito stesso e la pratica è da intendersi conclusa negativamente.

Le Banche, nel caso di concessione del finanziamento, comunicano l'esito della loro istruttoria oltre che all'interessato anche a Regione Liguria e a F.I.L.S.E. S.p.A., richiedendo a quest'ultima l'emissione della garanzia e l'erogazione degli interessi.

Le banche provvedono, quindi, al perfezionamento dei prestiti e all'erogazione degli stessi ai beneficiari in un'unica soluzione.

Le garanzie vengono rilasciate e i contributi in conto interesse sui prestiti vengono erogati da F.I.L.S.E. secondo l'ordine di acquisizione - da parte della stessa - delle decisioni delle banche relative alla concessione dell'agevolazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La Regione provvederà a comunicare a mezzo stampa l'esaurimento dei fondi e la conseguente impossibilità a presentare ulteriori domande.

F.I.L.S.E. ha inoltre competenza:

- I. nel monitoraggio delle convenzioni sottoscritte con le Banche, con la facoltà di aggiornarle e modificarle ove necessario, anche alla luce dell'approvazione del presente disciplinare, estendendole eventualmente ad altri istituti di credito interessati a seguito di reperimento da parte di FILSE medesima e/o di Regione;
- II. nel provvedere, di concerto con la banca erogatrice, a esperire gli adempimenti necessari per tentare il recupero delle somme dovute in caso di escussione;
- III. nell'inviare relazione trimestrale alla competente Struttura regionale sull'erogazione dei prestiti avvenuta nel trimestre di riferimento.

I richiedenti che, pur avendo titolo all'ottenimento del finanziamento a "tasso zero", non otterranno l'agevolazione per esaurimento dei relativi fondi, potranno essere riammessi successivamente secondo lo stesso ordine di cui al comma precedente qualora si rendessero disponibili nuovi fondi sia a seguito di rinuncia, decadenza o revoca delle agevolazioni concesse e sia a seguito dell'eventuale disponibilità di nuovi fondi.

4. DECADENZA E REVOCHE

Fermo restando quanto previsto agli effetti della responsabilità penale, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, la mancata rispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente nell'autocertificazione e la reale situazione accertata a seguito di controlli da parte della Regione determina la revoca del prestito. In tal caso F.I.L.S.E., anche a mezzo della Banca convenzionata, provvederà al recupero delle somme già erogate in conto capitale nonché di quelle a titolo di abbattimento degli interessi, compresi gli interessi legali dalla data di erogazione a quella di restituzione del prestito stesso, e – in caso di conseguente escussione – procederà con le modalità di recupero sottoesposte.

Nel caso di mancato pagamento di almeno tre rate consecutive del prestito, gli istituti di credito provvederanno ad inviare al beneficiario la lettera di messa in mora con raccomandata A/R o tramite PEC, richiedendo allo stesso il rientro nei tempi d'uso. In caso di esito negativo della messa in mora, la Banca procederà con l'escussione del fondo di garanzia.

Per le somme pagate dal Fondo, F.I.L.S.E., anche a mezzo della Banca convenzionata, provvederà ad esperire i tentativi di recupero di quanto liquidato a fronte dell'escussione, compresi gli interessi legali dalla data di liquidazione a quella di restituzione di quanto dovuto.

L'escussione della garanzia determina automaticamente l'esclusione dalla possibilità di ripresentare richiesta di prestito sull'onore da parte del beneficiario e del suo nucleo familiare.

Il mancato perfezionamento del prestito da parte del beneficiario presso l'Istituto di Credito scelto entro quattro mesi dalla data di protocollo del Decreto autorizzativo del Dirigente della competente struttura regionale, comporta la decadenza dal beneficio del diritto acquisito.

5. PRIVACY

In relazione al disposto dell'art. 13 del Regolamento GDPR UE 679/2016 i dati forniti dai richiedenti che presentano domanda di agevolazione possono essere oggetto di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, diffusione, cancellazione e distribuzione, svolti con supporti cartacei o informatici, nel rispetto delle norme previste dal summenzionato Regolamento; si precisa che Regione Liguria non attua profilazione dei dati.

I suddetti dati personali potranno essere trattati dalla Regione Liguria e da F.I.L.S.E. ai fini della gestione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi; nonché dalla Fondazione Antiusura per la disamina e valutazione di merito della singola istanza. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte degli Istituti di Credito, si rimanda ai regolamenti di cui al T.U. Bancario in merito, gestito dalla Banca erogatrice del prestito.

L'accesso agli atti da parte del richiedente, in caso di mancato accoglimento della pratica, deve essere presentato per iscritto a FAU S. Maria del Soccorso per le pratiche respinte dalla medesima e alla Banca scelta dal beneficiario, in caso di mancato accoglimento del decreto regionale da parte del medesimo Istituto di Credito.

Tutti i dati personali di cui la Regione Liguria venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati limitatamente alle finalità della domanda, secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. integrato con modifiche introdotte dal suddetto Regolamento UE 678/2016 e dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Titolare del trattamento dei dati è Regione Liguria, Via Fieschi 15 – 16121 Genova – Centralino +3901054851 – FAX +390105488742 – Posta elettronica Certificata: protocollo@pec.regione.liguria.it – sito web: www.regione.liguria.it.

Si rinvia all'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati riportata in calce al modello di istanza di prestito.